

*RGN. 9200 del 2024;*



**TRIBUNALE DI ROMA**  
**Sezione controversie di lavoro**  
**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona di Giulio Cruciani, in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:

Sentenza n. 662/2025 pubbl. il 21/01/2025  
RG n. 9200/2024  
Sentenza n. cronol. 7370/2025 del 21/01/2025

*RGN. 9200 del 2024;*



**TRIBUNALE DI ROMA**  
**Sezione controversie di lavoro**  
**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona di Giulio Cruciani, in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:

ricorrente,  
rappresentato e difeso dall'avv.to

e

in persona del legale rappresentante,  
resistente,  
rappresentata e difesa dall'avv.to A. M. ]

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Parte ricorrente sostiene di essere stato licenziato, per motivo illecito, prima della scadenza del contratto a tempo determinato e chiede la reintegra oltre al risarcimento del danno.

Più precisamente parte ricorrente sostiene, a fronte di una scadenza del contratto al 6.2.24, di essere stato licenziato il 2.2.24.

E' circostanza che non può essere condivisa, quantunque nella lettera di "risoluzione del contratto di lavoro a termine" del 2.2.24 si legga "determinazione di risolvere con effetto immediato il Suo rapporto di lavoro" subito dopo è scritto "e pertanto il 6.2.24 sarà il Suo ultimo giorno alle nostre dipendenze." (v. doc. 2 fascicolo parte ricorrente): il rapporto, dunque, si è risolto il giorno della sua scadenza.

A conferma di quanto detto depongono sia il certificato Unilav sia la busta paga di febbraio 2024 che indicano il 6.2.24 quale ultimo giorno di rapporto (v. docc. 5 e 6 fascicolo parte resistente).

Tuttavia occorre evidenziare quanto segue.

Il lavoratore a fronte di un contratto a tempo determinato non ha alcun diritto alla trasformazione del contratto in rapporto a tempo indeterminato ma ha diritto ad un comportamento corretto ed anche in buona fede durante lo svolgimento del rapporto da parte del datore.

Laddove nel caso in esame emerge chiaramente che non vi è stata una valutazione positiva del ricorrente per una eventuale trasformazione del rapporto da tempo determinato a tempo indeterminato perché quest'ultimo ha (nei limiti di legge) richiesto di fruire di giorni di ferie, ex art. 33, c. 3, l. 104/92 ed a favore della genitorialità (v. doc. 5 fascicolo parte ricorrente).

Tale comportamento è violativo del dovere di esecuzione secondo correttezza e buona fede del contratto (art. 1175, c.c.) ed è fonte di danno (nel caso in esame) in termini di riduzione/eliminazione delle possibilità della trasformazione suddetta.

In via equitativa parte resistente deve essere condannata a pagare in favore di parte ricorrente, a titolo di risarcimento, una somma pari a tre mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto con interessi e rivalutazione.



Le spese di lite, alla luce della reciproca soccombenza, sono integralmente compensate (v. art. 92, c. 2, c.p.c.).

Tali i motivi della decisione in epigrafe.

*Roma, 21 gennaio 2025.*

*Il Giudice del Lavoro*

